



Notaio D'Andrea

REPERTORIO N.19266

RACCOLTA N.12526

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di luglio, in San Benedetto del Tronto, nel mio studio, alle ore diciassette e quaranta-cinque.

12 luglio 2022

Avanti a me, Avv. MARIA ELISA D'ANDREA, Notaio in San Benedetto del Tronto, con studio in via Toti n.40, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo;

E' PRESENTE LA SIGNORA:

GABRIELLA ROSA, nata a Hamilton, Canada (EE) il 16 ottobre 1963, domiciliata per la carica ove appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del consiglio di Amministrazione dell'associazione non riconosciuta **AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN - SEZIONE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ASCOLI PICENO ONLUS** con sede in San Benedetto del Tronto (AP), via Colle Ameno n. 2/A, codice fiscale n. 91039660443.

Detta comparente della cui identità personale io Notaio sono certo mi richiede di ricevere il verbale di assemblea dei soci, convocata ai sensi del D.Lgs n.117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni, della indicata associazione e mi dichiara che lei stessa, e le persone che hanno sottoscritto il foglio di presenza che, vidimato dalla costituita e da me Notaio qui si allega sub **"A"**, sono qui intervenute per partecipare all'Assemblea.

A ciò aderendo, io Notaio do atto che assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art.10 dello statuto, la comparente ROSA GABRIELLA Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale dà atto e dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione per oggi in questo luogo e alle ore 17 nei termini e nei modi di cui all'art.9 del vigente statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione del nuovo statuto adeguato al nuovo codice del Terzo Settore;

2. Varie ed eventuali;

- che l'assemblea dei soci in prima convocazione, indetta per il giorno 11 luglio 2022 nello stesso luogo ed alle ore 8.00, è andata deserta;

- che sono presenti i soci indicati al foglio presenze, già allegato al presente atto sotto la lettera **"A"**;

- che i soci attuali sono 22 (ventidue);

- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone delle signore ROSA GABRIELLA, Presidente e SCIARRA BENEDETTA e ZAZZETTA ALESSANDRA, consiglieri, mentre risultano assenti per giustificati motivi personali la signora ROSSI PIERA, Vice Presidente e GIORDANI MARINELLA, consigliere.

Pertanto, dichiara la presente assemblea validamente costituita, ed

REGISTRATO
A SAN BENEDETTO
DEL TRONTO
II 13/07/2022
N. 2553
Serie 1T
Euro /



Firmato digitalmente da
MARIA ELISA D'ANDREA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ASCOLI PICENO:92027860441

atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione di quanto riportato all'ordine del giorno, il Presidente, fatta una breve esposizione sulla situazione attuale della società, sottolinea la necessità, per la stessa di adottare un nuovo integrale testo di statuto dell'associazione adeguato alla nuova normativa in materia, ed in particolar modo alle disposizioni del D.Lgs n.117/2017, cd Codice del Terzo Settore e successive modifiche e/o integrazioni.

Il Presidente illustra compiutamente tale nuovo testo di statuto sottolineando le più rilevanti differenze rispetto a quello attuale ed in particolar modo nella modifica della denominazione, della raccolta dei fondi, nel divieto assoluto di distribuzione degli utili, nelle nuove modalità di svolgimento delle assemblee, della disciplina dei libri sociali, nella disciplina della devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare.

L'assemblea dei soci, dopo ampia ed approfondita discussione, ritenuta l'opportunità delle proposte, con il voto favorevole di 19 (diciannove) associati

DELIBERA

- di approvare integralmente il nuovo testo di statuto adeguato alla normativa di cui al D.Lgs n.117/2017 come sopra proposto ed illustrato dal Presidente e modificando la denominazione dell'associazione in "AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN - SEZIONE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ASCOLI PICENO APS".

Tale nuovo statuto, composto da n.20 (venti) articoli in copia, previa vidimazione del comparente e di me Notaio, al presente si allega sotto la lettera **"B"**;

- di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare all'odierna delibera e all'allegato statuto tutte le modifiche che venissero richieste dalla competenti autorità;

- di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad adempiere a tutto quanto necessario per l'iscrizione al RUNTS.

La comparente, nella sopra detta qualità, dichiara che non fanno parte del patrimonio dell'associazione nè beni immobili nè beni mobili registrati.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presente assemblea viene sciolta e il presente atto viene sottoscritto alle ore diciotto e quarantacinque.

Spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'associazione.

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Ed io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane alla comparente il quale in seguito di mia domanda lo ha dichiarato in tutto conforme alla sua volontà.

Atto scritto da persona di mia fiducia a mezzo di apparecchiature elettromeccaniche ed in par-

te a mano da persona di mia fiducia e da me Notaio, su due fogli di
cui scritte pagine intere quattro e fin qui della presente.

F.TI: GABRIELLA ROSA; MARIA ELISA D'ANDREA Notaio.

ALLEGATO A'
ATTO REP 19206
RACC. 12526

FOGLIO DI PRESENZA

ASSEMBLEA DEL 11 luglio 2022

SOCI

ROSA GABRIELLA

ZAZZETTA ALESSANDRA

LACCHE' PIA MARIA

MIGNINI MASSIMO

MONTELPARE LORELLA

GIORDANI MARINELLA

DI MATTEO ANTONELLA

DEL MEDICO MARZIA

MORICONI NANDO

CENTOFANTI ARIANNA

SCIARRA BENEDETTA

CANALINI BEATRICE

SCARAFIOCCA GISELLA

FEDELE STEFANIA PER DELEGA

POLINI FABIO

GRIGOLATI FRANCESCA

ROSSI PIERA

GRIECO ROSA

MARRAZZO ANNA

PETRONGOLO PATRIZIA

ROSA DELIA

TRAVERSA LOREDANA

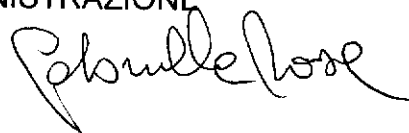
Colombo Del
Giuseppe Invernizzi
Luigi Pi Mare
per delega Luigi Pi Mare
per delega Luigi Pi Mare
x delega Giuseppe Maresca
per delega Luigi Pi Mare
x delega Giuseppe Maresca
x delega Giuseppe Maresca
x delega Luigi Pi Mare
Sei arve benedette

Colombo Del



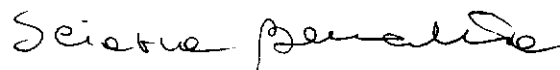
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ROSA GABRIELLA, Presidente;



ROSSI PIERA, Vice Presidente;

SCIARRA BENEDETTA, consigliere;



ZAZZETTA ALESSANDRA, consigliere;



GIORDANI MARINELLA, consigliere;

STATUTO DELLA
"AIPD -

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN - SEZIONE DI SAN
BENEDETTO DEL TRONTO - ASCOLI PICENO APS"

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

L'Associazione ha la denominazione "AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN - SEZIONE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ASCOLI PICENO APS".

L'Associazione è sezione autonoma dell'AIPD - Associazione Italiana Persone Down APS ETS, con sede in Roma, Viale delle Milizie 106, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n° 318 dell'8 giugno 1983 che verrà qui di seguito denominata per brevità "AIPD Nazionale".

L'Associazione ha sede in San Benedetto del Tronto.

L'Associazione è retta dal presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci ai sensi dei seguenti articoli dello statuto.

ART. 2 - SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

a - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b - interventi e prestazioni sanitarie;

c - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g - formazione universitaria e post-universitaria;

h - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

i - alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

I - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione ha lo scopo senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà e di utilità sociale, di operare a favore delle persone con la sindrome di Down e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione a socio, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale, nonché di contribuire allo studio della Sindrome di Down (trisomia 21) ad una aggiornata informazione sulla stessa, all'inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle Persone con la sindrome di Down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall'infanzia all'età adulta.

A tale scopo l'Associazione si propone tra l'altro di:

A - intervenire per dare ai familiari - fino dalla prima fase più critica del processo di accettazione del trisomico - sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;

B - facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con Sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado;

C - promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con Sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna e di corsi di formazione professionale;

D - promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta;

E - raccogliere, per un'ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura e sul trattamento della Sindrome di Down, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza; promuovere ricerche, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle persone con la sindrome di Down; favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze anche attraverso proprie pubblicazioni.

F - creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della Sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli operatori sociosanitari;

G - diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con Sindrome di Down;

H - offrire agli organi legislativi e di governo della Regione e degli altri Enti Locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

I - tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi delle persone con sindrome di Down, persone con disabilità e dell'infanzia in generale per coordinare con esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;

L - tutelare la dignità della persona trisomica e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

M - patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.

I servizi e le attività sono aperti a tutti.

ART. 3 - SOCI: Categorie.

L'associazione deve essere composta da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre associazioni di promozione sociale, qualora il numero si riducesse esso dovrà essere integrato entro un anno come previsto dal comma 1-bis dell'art.35 del codice del Terzo Settore.

L'Associazione è composta dai Soci:

a - ORDINARI: genitori, anche adottivi, fratelli, sorelle, parenti entro il IV grado, amministratori di sostegno e tutori di persone con Sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona Down) che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l'attuazione e il perseguimento dello scopo dell'Associazione, nonché le persone con sindrome di Down emancipate. Può essere Socio ordinario soltanto chi sia anche Socio dell'AIPD Nazionale.

b - COLLABORATORI: le persone che, non rientrando nella categoria precedente, pur non direttamente coinvolte nel problema, condividono gli scopi e le attività dell'Associazione, e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell'AIPD.

c - BENEMERITI: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell'Associazione, acquisendo particolari meriti.

ART. 4 - SOCI: Ammissione, recesso, esclusione

Il Socio ORDINARIO è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda di ammissione il Socio esplicitamente

accetta sia lo Statuto della Sezione che quello dell'AIPD Nazionale. La presentazione della domanda di iscrizione all'AIPD Nazionale e il relativo versamento della quota nazionale possono essere effettuati anche tramite la Sezione che ne curerà l'inoltro. Il Consiglio di Amministrazione, constatata la dovuta presentazione contemporanea di iscrizione all'AIPD Nazionale, nonché l'avvenuto versamento delle rispettive quote annuali, con delibera, accetta o rigetta la domanda a Socio Ordinario.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni.

In questo caso l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Il Socio può recedere od essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

Il Socio è tenuto al versamento della quota minima della Sezione e dell'AIPD Nazionale entro il 31 gennaio dell'anno in corso. La qualità di socio non si perde nel caso che il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare, dopo tale data il socio viene d'ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.

Il Socio COLLABORATORE che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la propria disponibilità a collaborare, è ammesso con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione della Sezione, previo versamento del contributo minimo annuale, stabilito dall'Assemblea, per i Soci Collaboratori.

In caso di rigetto della domanda, il rigetto stesso deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni.

In questo caso l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Può recedere, dandone comunicazione, salvo motivi di urgenza, almeno un mese prima dell'effettiva cessazione della collaborazione.

Il Socio ORDINARIO e COLLABORATORE quando abbia cessato di appartenere all'Associazione non può più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di Socio non è trasmissibile.

Il Socio BENEMERITO è nominato dall'Assemblea.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative di sua pertinenza;
- b) dai contributi di singoli privati;
- c) da donazioni, eredità e lasciti;
- d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento; di Enti Locali, di privati, italiani ed esteri;

e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore;

f) beni mobili in possesso dall'Associazione come da inventario.

Il patrimonio dell'Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento e di investimento per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.

ART. 6 - ORGANI

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente;
- 3) Vice Presidente;
- 4) il Consiglio di Amministrazione;
- 5) il Collegio dei Revisori.

ART. 7 - ASSEMBLEA- COSTITUZIONE

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi cioè:

a) SOCI ORDINARI e COLLABORATORI iscritti nel libro Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene entro il 31 gennaio, all'anno in corso se la data di convocazione è successiva al 31 gennaio.

b) SOCI BENEMERITI.

Hanno diritto al voto i Soci in regola con la quota associativa per l'anno in corso.

Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio, con delega scritta su un apposito modulo intestato al Socio, inviatogli con l'avviso di convocazione; il numero delle deleghe ammissibili per ogni Socio è determinato dall'Assemblea e non potrà comunque essere superiore a 3 (tre).

Il Socio delegato deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea la o le deleghe in suo possesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori non possono ricevere deleghe né dare la propria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto a parteciparvi;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti personalmente o per delega.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni caso quando siano presenti personalmente o per delega almeno 2/3 dei Soci aventi diritto a parteciparvi.

ART. 8 - ASSEMBLEA - COMPETENZE

L'Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, ancorché non intervenuti o

dissenzienti.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinarie competono:

- a) la determinazione della quota associativa annuale minima per i Soci ordinari;
- b) la determinazione del contributo annuale minimo per i Soci collaboratori,
- c) la determinazione del numero e la nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina del Collegio dei Revisori ed il suo Presidente;
- e) la nomina dei Soci benemeriti.
- f) la determinazione del numero di deleghe ammissibili;
- g) l'accettazione di donazioni, eredità, lasciti,
- h) l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili;
- i) l'approvazione del programma delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo;
- j) delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- k) l'esclusione del Socio per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 C.C.

All'Assemblea straordinaria competono:

- a) le modificazioni dello Statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.20 del presente statuto.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno;
- (c) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 9 - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

L'Assemblea viene convocata dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa. L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

L'Assemblea è convocata entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dal Collegio dei Revisori o da almeno un quarto dei Soci aventi diritto a parteciparvi (determinato ai sensi dell'articolo 7) entro un mese dalla ricezione della richiesta.

ART. 10 - ASSEMBLEA- UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario; per l'Assemblea straordinaria nella persona di un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori o su altro argomento di sua competenza.

ART. 11 - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete.

Nelle Assemblee le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea.

Le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto vengono prese con le maggioranze dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati (art.21 c.c.).

Le determinazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e del Segretario dell'Assemblea o dal Notaio; tutti i verbali devono essere scritti nell'apposito libro.

ART.12 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica.

Propone al Consiglio nuove iniziative per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, il reperimento fondi e l'attuazione del Programma annuale deliberato dall'Assemblea.

Il Presidente, o per delega un membro del Consiglio

d'Amministrazione, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra le sezioni e il Consiglio d'Amministrazione nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle sezioni, del programma delle attività e dell'analisi delle risorse.

Il Presidente si impegna a rispettare nella propria sezione l'applicazione del Regolamento delle sezioni.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente che convoca una Assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE- COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri e precisamente dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto altre persone, nominati dall'Assemblea tra coloro che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma. La maggioranza del Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere costituita da Soci Ordinari.

I componenti del Consiglio durano in carica due anni salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Consiglio stesso (ai sensi della L.266/91).

I Componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono equiparati a dimissionari.

Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.

L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei Soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dal Collegio dei Revisori, abbia ricostituito il Consiglio.

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso d'urgenza, mediante mezzo che consenta la prova del ricevimento da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre

Consiglieri o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

(a) sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno;

(c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 15- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ADUNANZA E DELIBERAZIONI

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VICE PRESIDENTE - COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statuari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato consultivo formato da persone con sindrome di Down maggiorenni perché possa dare il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione e anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più largo tra le persone con sindrome di Down sulle attività e la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere

convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione dei Soci e sulla proposta all'Assemblea dei Soci benemeriti, determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri Soci per le attività prestate, come previsto dall'Art. 2 Legge 11/8/91, n. 266.

ART. 17 - BILANCI ED AMMINISTRAZIONE

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario, il Consiglio presenta all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate e il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo.

Ciascun Bilancio viene corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate.

I documenti sopra citati verranno depositati presso la sede, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata al fine dell'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei Bilanci, l'espletamento dei Servizi di cassa, quest'ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, designata dal Consiglio medesimo.

Eventuali avanzi di gestione non saranno in alcun caso distribuiti, ma sempre destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o a quelle direttamente connesse.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' altresì garantito a chiunque il diritto di accesso ai documenti amministrativi e ai libri sociali al fine di assicurarne la trasparenza dell'amministrazione e favorirne lo svolgimento imparziale.

Ai sensi dell'art.15 del Decreto Legislativo 117 del 2017, ciascun socio può chiedere per iscritto al Consiglio di Amministrazione di esaminare i libri sociali previo preavviso di 30 (trenta) giorni.

ART. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI - COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone anche non Soci, nominate dall'Assemblea dei Soci che ne designa il Presidente,

scelto possibilmente tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti e negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, che non siano coniugi, parenti o affini entro il 4° grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori durano in carica tre anni salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e, comunque, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

Quando un Revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea provvede a reintegrare il Collegio, ferma la scadenza di esso al termine stabilito nel precedente comma.

ART. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI - COMPETENZA

Al Collegio dei Revisori compete:

- a) il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell'ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei Bilanci alle risultanze contabili, accertando il rispetto delle norme di legge, dello statuto e del regolamento amministrativo-contabile;
- b) la presentazione all'Assemblea dei Soci di una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, a convocare i medesimi; a compiere quant'altro previsto dallo statuto di competenza del Collegio medesimo e dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato e regolato da questo statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Associazioni private non riconosciute, non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali né fini di lucro o speculativi e del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti del Terzo Settore, aventi finalità analoghe e comunque, secondo le modalità stabilite dal art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

F.TI: GABRIELLA ROSA; MARIA ELISA D'ANDREA Notaio.

Certificazione di conformità di copia digitale di originale analogico

(Art. 22, D.Leg.vo in data 7.3.2005 n. 82 e art. 68-ter, legge

16.2.1913 n. 89 e successive modificazioni)

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Maria Elisa D'Andrea, Notaio in San Benedetto del Tronto, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 20.07.2023, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale analogico, ai miei atti, firmato e conservato a norma di legge.

San Benedetto del Tronto, via E. Toti n. 40, 13 luglio 2022

File firmato digitalmente dalla Dott.ssa D'Andrea Maria Elisa, Notaio